

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI

GIUSEPPE DIEGOLI

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG | 2016 | 574722
DEL 10/08/2016Responsabili Area Dipartimentale
di Sanità Pubblica Veterinaria
delle Aziende USL
della Regione Emilia-Romagna

Federazione Regionale degli Ordini Veterinari

Comuni Regione Emilia-Romagna

Prefetture Regione Emilia-Romagna

Guardie provinciali
Corpo Forestale dello StatoScuola di Agraria e Medicina Veterinaria
Università di BolognaDipartimento di Scienze Medico-Veterinarie
Università di Parma**OGGETTO:** Ordinanza Ministeriale 13 giugno 2016 – Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

Il Ministero della Salute ha emanato il 13 giugno 2016 l'Ordinanza inerente le norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Con la presente nota si comunica che:

- le carcasse degli animali morti per sospetto avvelenamento e le esche o bocconi ritrovati devono essere inviate agli Istituti Zooprofilattici tramite il Servizio Veterinario delle AUSL o Medici Veterinari liberi professionisti e devono essere accompagnate dalle schede di accompagnamento allegate all'Ordinanza Ministeriale che sostituiscono quindi la scheda di rilevazione prevista dalla DGR 469/2009 - Approvazione linee guida regionali per la lotta agli avvelenamenti degli animali;
- nel caso il cittadino si rechi con materiale sospetto direttamente agli Istituti Zooprofilattici si richiede che i campioni vengano comunque accettati assicurando la compilazione corretta della scheda di accompagnamento;

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7455

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.itsegrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO NUMERO SUB			
a uso interno	DP		Classif.	5106	600	120	135		1	Fasc.	2016	2	

- l'allegato 3, sezione A, B, e C, deve essere inviato dagli Istituti Zooprofilattici, oltre ai destinatari previsti dall'Ordinanza, anche al Corpo Forestale dello Stato in quanto incaricato dalle norme regionali alla registrazione dei dati e implementazione del data base regionale.

La comunicazione deve avvenire tramite posta certificata sia al Comando Regionale COOR.EMILIAROMAGNA@PEC.CORPOFORESTALE.IT sia ai Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato:

- CP.BOLOGNA@PEC.CORPOFORESTALE.IT
- CP.FERRARA@PEC.CORPOFORESTALE.IT
- CP.MODENA@PEC.CORPOFORESTALE.IT
- CP.FORLI@PEC.CORPOFORESTALE.IT
- CP.PARMA@PEC.CORPOFORESTALE.IT
- CP.PIACENZA@PEC.CORPOFORESTALE.IT
- CP.REGGIOEMILIA@PEC.CORPOFORESTALE.IT
- CP.RIMINI@PEC.CORPOFORESTALE.IT

L'art. 7 dell'Ordinanza prevede che il Sindaco entro le 48 ore dal ricevimento del referto che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche in esche o bocconi, debba provvedere ad individuare le modalità di bonifica anche con l'ausilio di unità cinofile antiveleno.

Il Corpo Forestale dello Stato ha disponibili 2 nuclei cinofili antiveleno che può fare intervenire per la ricerca delle esche e bocconi avvelenati e la bonifica dei territori.

La richiesta per l'intervento di queste unità cinofile deve essere inoltrata dai Sindaci al Comando Regionale del Corpo Forestale.

Distinti saluti

Giuseppe Diegoli
(documento firmato digitalmente)

Referente
Lombardini Annalisa
Tel: 051/5277380
annalisa.lombardini@regione.emilia-romagna.it